



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE,
ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI**

Assunto il 27/04/2021

Numero Registro Dipartimento: 341

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4398 del 28/04/2021

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SCUOLA DI PSICOLOGIA APPLICATA G. SERGI DI
PALMI PER LO SVOLGIMENTO DI DUE EDIZIONI DI UN CORSO LIBERO AI SENSI
DELL'ART. 40 L.R.18/85 QUALIFICA OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) DGR 155/2017.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41;

VISTA la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. R. n. 19/2001 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";

VISTO il D. lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106);

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss. mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015" e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 recante 'Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i con cui è stata disposta, tra l'altro, la riorganizzazione del Dipartimento Presidenza;

VISTA la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente oggetto "Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza".

VISTO il D.P.G.R. n. 120 del 01 ottobre 2020, di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza al Dott. Tommaso Calabrò;

VISTO il D.D.G. n.10105 del 06 ottobre 2020 di conferimento degli incarichi di reggenza e ad interim, tra cui il conferimento ad interim dell'incarico di Dirigente del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi al dott. Menotti Lucchetta;

VISTO il D.D.G. n. 10418 del 14 ottobre 2020 avente ad oggetto: Dipartimento Presidenza definizione organizzazione degli uffici. regolamento regionale 28 settembre 2020 n. 17;

VISTO il D.D.G.n. 442 del 21 gennaio 2021 di conferimento incarico alla funzionaria Serafina Musolino per il "Coordinamento Attività Corsi Liberi";

VISTI altresì:

- l'Accordo sancito nella Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001 repertorio Atti 1161, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19.04.2001, n. 91 che ha disciplinato la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell'Operatore Socio Sanitario (OSS);

- la D.G.R. n. 155 del 21.04.2017 con la quale la Giunta Regionale ha ridefinito le "Linee di Indirizzo per la formazione di Base per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)" sostituendo a tutti gli effetti le linee guida approvate con i precedenti atti deliberativi;

- la D. G. R. Calabria n. 133 del 15 giugno 2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid 19. Accordo tra le Regioni e le Province Autonome n. 20/51/CR8/C9 approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 31 marzo 2020;

- il D.D.G. n. 11010 del 29/10/2020 recante indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nell'ambito della formazione professionale regolamentata per l'intera durata dell'emergenza epidemiologica;

- il DPCM del 14/01/2021 relativo allo stato di emergenza sul territorio nazionale inerente il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il DPCM del 2 marzo 2021 relativo ad ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

CONSIDERATO che:

-con istanza protocollo n°120679 del 15/03/202, l'Ente SCUOLA DI PSICOLOGIA APPLICATA "G. SERGI" con sede legale ed operativa in Palmi (RC) alla via F. Carbone n. 4, ha presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento di n. 2 edizione di un corso libero di formazione professionale, per il profilo di Operatore Socio Sanitario "(OSS) ai sensi dell'art. 40 della L. R. n. 18/85, per complessive 1000 ore destinato a n. 15 allievi.

-non richiede finanziamenti alla Regione Calabria;

-si impegna a rispettare tutto quanto previsto dalla specifica normativa di settore che disciplina i corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di Operatore sociosanitario (OSS);

-dichiara la disponibilità a sottoporsi al controllo regionale durante lo svolgimento dell'attività formativa.

VISTO che con Decreto Dirigenziale n.16261 del 18/12/2019 l'Ente SCUOLA DI PSICOLOGIA APPLICATA "G. SERGI" con sede legale in Palmi (RC) alla via F. Carbone, 4 è stata accreditata definitivamente per n. 15 allievi per la macro tipologia di Formazione Superiore e Continua;

VERIFICATA la regolarità e la completezza della documentazione prevista, inoltrata a seguito di richiesta di integrazioni dall'Ente SCUOLA DI PSICOLOGIA APPLICATA "G. SERGI" e di tutte le autocertificazioni propedeutiche alla predisposizione del presente decreto, acquisite agli atti di questo Ufficio;

SI PROPONE DI:

Approvare la proposta formativa presentata dall'Ente SCUOLA DI PSICOLOGIA APPLICATA "G. SERGI" in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia.

Autorizzare l'Ente SCUOLA DI PSICOLOGIA APPLICATA "G. SERGI" di Palmi (RC) a svolgere n.2 edizioni di un corso libero di formazione professionale, per il profilo di **Operatore Socio Sanitario (OSS)** ai sensi della D.G.R. n. 155 del 21/04/2017, della durata complessiva di **1000** ore, così strutturato:

un modulo di base della durata di **200** ore di formazione teorica;

un modulo professionalizzante della durata di **800** ore articolate nel modo seguente:

250 ore di formazione teorica, che dovrà avere luogo esclusivamente, presso la sede accreditata a disposizione dell'organismo proponente;

100 ore di esercitazioni e 450 ore di tirocinio, da svolgersi presso le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie pubbliche e private accreditate con il S.S.R.;

onere a carico dei partecipanti: euro 1.950,00 (onnicomprensivo);

numero allievi: 15 in possesso del diploma di scuola dell'obbligo, compimento del 18° anno di età alla data d'iscrizione al corso, possesso del certificato di idoneità attestante l'assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l'esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale di OSS, rilasciato da una struttura pubblica del S.S.N.;

sede formativa in Reggio Calabria via Sbarre Superiori, 209/217.

Autorizzare sin da ora l'Ente SCUOLA DI PSICOLOGIA APPLICATA "G. SERGI" a procedere all'inserimento di nuovi allievi, fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzabili per il percorso formativo di cui trattasi, purché alla data di presentazione di detta istanza non sia stato effettuato più del 10% del monte orario complessivo previsto. Ai suddetti inserimenti dovrà seguire immediata e contestuale comunicazione alla Regione Calabria, Settore Formazione Professionale. L'inserimento è inteso con riserva, a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 gg). In caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, seguirà provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività già effettuata.

Prevedere gli esami finali per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 90% delle ore previste e che abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le materie d'insegnamento.

La Commissione nominata ai sensi del Regolamento regionale n. 1 del 19/01/2018 e s.m.i per il conferimento degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti a dipendenti regionali e presieduta da un Funzionario della Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute, in qualità di presidente della commissione, un Funzionario della Regione Calabria del Dipartimento Presidenza, il Direttore didattico del corso, due docenti (uno dell'area medica e uno dell'area tecnica). A coloro che supereranno le prove d'esame sarà rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale per "Operatore Socio - Sanitario" (Eqf 3), valido su tutto il territorio nazionale.

Prevedere che lo svolgimento del corso è subordinato alla capienza nel monte ore di formazione superiore previsto nel succitato Decreto di accreditamento.

DARE ATTO che:

- prima dell'avvio dell'attività formativa, il soggetto attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato dagli uffici preposti.

-contestualmente alla richiesta di avvio del corso, il soggetto attuatore dovrà inviare a questo Settore la seguente documentazione:

l'elenco allievi e copia dei contratti, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;

il calendario didattico completo del percorso;

la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale rappresentante attestante che gli allievi inseriti nell'elenco sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della succitata DGR 155/2017;

la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante che per ciascun docente e non docente, coinvolto nella attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;

la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale rappresentante attestante che le ore di attività formativa rientrano nel monte ore di formazione continua stabilito nel già citato Decreto di accreditamento;

la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D.lgs.81/2008 e l'assicurazione RCT per danni a persone o cose sia durante l'attività in aula che per le attività di esercitazione e di tirocinio;

la relazione preventiva dei rischi connessi all'attività svolta, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.lgs.81/2008;

le convenzioni con le aziende ospedaliere e/o sanitarie, strutture sanitarie e sociosanitarie Pubbliche e private della Regione Calabria accreditate al SSR.

Stabilire che, in considerazione dei tempi di validità delle autocertificazioni prodotte, l'avvio dell'attività formativa autorizzata, dovrà avvenire entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova istanza di autorizzazione.

DARE ATTO che:

- questo Ufficio si riserva di richiedere, prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;

- prima dell'avvio del corso la struttura formativa dovrà compilare, in ogni sua parte, per ciascun allievo il Libretto Personale che dovrà essere aggiornato costantemente e sul quale riportare integralmente i giudizi e le valutazioni sotto la diretta responsabilità del direttore del corso;

- questo Ufficio ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative, rispetto a quanto previsto nel progetto autorizzato.

- l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati.

- in relazione alla necessaria comunicazione antimafia, è stata effettuata richiesta con PR_RCUTG_Ingresso_0034667_20210323, per tramite Servizio Banca Dati Nazionale e che si può procedere all'autorizzazione, poiché risultano trascorsi i 30 gg dalla data di richiesta, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art 88, comma 4-bis del D. Lgs 159/2011;

DATO ATTO che:

- non risultano conflitti d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990.

-il rappresentante legale dell'Ente ha dichiarato, ai sensi del DPR n. 445/2000, di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, per sé e per i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 1 della L. 190/2012.

Precisato che:

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio regionale, **ritenuto** necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, **in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020, al D.D. 11010/2020, nonché dal DPCM del 14/01/2021, SINO A NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E/O AGGIORNAMENTI E/O INTEGRAZIONI**, le attività didattiche dei corsi di formazione professionale dovranno essere svolte:

PARTE TEORICA:

-è consentita la sola modalità FAD SINCRONA, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica; la piattaforma scelta dall'ente di formazione dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

- l'autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;
- lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un'aula fisica;
- che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze;
- che la reportistica sulle presenze sia validata e firmata dal responsabile del corso/tutor.

PARTE PRATICA DI LABORATORIO:

-è consentita l'attività di esercitazione pratica di laboratorio e di stage/tirocinio, nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL; in proposito e prima dell'avvio dell'attività di che trattasi, l'Agenzia formativa dovrà produrre al competente Settore, giusta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e/o di ATTO di NOTORIERA' (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui si afferma che *“nell'ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest'ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”*.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

DI APPROVARE la proposta formativa presentata dall'Ente SCUOLA DI PSICOLOGIA APPLICATA “G. SERGI”, in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia;

DI AUTORIZZARE l'Ente SCUOLA DI PSICOLOGIA APPLICATA “G. SERGI” di Palmi (RC), a svolgere n.2 edizioni di un corso libero di formazione professionale, per il profilo di **Operatore Socio Sanitario** (OSS) ai sensi della D.G.R. n. 155 del 21/04/2017, della durata complessiva di 1000 ore, così strutturato:

un modulo di base della durata di 200 ore di formazione teorica;

un modulo professionalizzante della durata di 800 ore articolate nel modo seguente;

250 ore di formazione teorica, che dovrà avere luogo esclusivamente, presso la sede accreditata a disposizione dell'Organismo proponente;

100 ore di esercitazioni e 450 ore di tirocinio, da svolgersi presso le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie pubbliche e private accreditate con il S.S.R.;

onere a carico dei partecipanti: euro 1.950,00 (onnicomprensivo);

numero allievi: 15 in possesso del diploma di scuola dell'obbligo, compimento del 18° anno di età alla data d'iscrizione al corso, possesso del certificato di idoneità attestante l'assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l'esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale di OSS, rilasciato da una struttura pubblica del S.S.N.;

sede formativa in Palmi (RC) alla via F. Carbone, 4.

Autorizzare sin da ora l'Ente SCUOLA DI PSICOLOGIA APPLICATA “G. SERGI” a procedere all'inserimento di nuovi allievi, fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzabili per il percorso formativo di cui trattasi, purché alla data di presentazione di detta istanza non sia stato effettuato più del 10% del monte orario complessivo previsto. Ai suddetti inserimenti dovrà seguire immediata e contestuale comunicazione alla Regione Calabria, Settore Formazione Professionale. L'inserimento è inteso con riserva, a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 gg). In caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, seguirà provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività già effettuata.

Prevedere gli esami finali per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 90% delle ore previste e che abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le materie d'insegnamento.

La Commissione nominata ai sensi del Regolamento regionale n. 1 del 19/01/2018 e s.m.i per il conferimento degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti a dipendenti regionali e presieduta da un

Funzionario della Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute, in qualità di presidente della commissione, un Funzionario della Regione Calabria del Dipartimento Presidenza, il Direttore didattico del corso, due docenti (uno dell'area medica e uno dell'area tecnica). A coloro che supereranno le prove d'esame sarà rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale per "Operatore sociosanitario" (Eqf 3), valido su tutto il territorio nazionale.

Prevedere che lo svolgimento del corso è subordinato alla capienza nel monte ore di formazione superiore previsto nel succitato Decreto di accreditamento.

Dare atto che, prima dell'avvio dell'attività formativa, il soggetto attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato dagli uffici preposti.

Dare atto che, contestualmente alla richiesta di avvio del corso, il soggetto attuatore dovrà inviare a questo Settore la seguente documentazione:

l'elenco allievi e copia dei contratti, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;

il calendario didattico completo del percorso;

la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale rappresentante attestante che gli allievi inseriti nell'elenco sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della succitata DGR 155/2017;

la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante che per ciascun docente e non docente, coinvolto nella attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;

la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale rappresentante attestante che le ore di attività formativa rientrano nel monte ore di formazione continua stabilito nel già citato Decreto di accreditamento;

la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D.lgs.81/2008 e l'assicurazione RCT per danni a persone o cose sia durante l'attività in aula che per le attività di esercitazione e di tirocinio;

la relazione preventiva dei rischi connessi all'attività svolta, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.lgs.81/2008;

le convenzioni con le aziende ospedaliere e/o sanitarie, strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private della Regione Calabria accreditate al SSR.

Stabilire che in considerazione dei tempi di validità delle autocertificazioni prodotte, l'avvio dell'attività formativa autorizzata, dovrà avvenire entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova istanza di autorizzazione;

DARE ATTO che:

- questo Ufficio si riserva di richiedere, prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;
- prima dell'avvio del corso la struttura formativa dovrà compilare, in ogni sua parte, per ciascun allievo il Libretto Personale che dovrà essere aggiornato costantemente e sul quale riportare integralmente i giudizi e le valutazioni sotto la diretta responsabilità del direttore del corso;
- questo Ufficio ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative, rispetto a quanto previsto nel progetto autorizzato.
- l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati
- in relazione alla necessaria comunicazione antimafia, è stata effettuata richiesta con PR_RCUTG_Ingresso_0034667_20210323, per tramite Servizio Banca Dati Nazionale e che si può procedere all'autorizzazione, poiché risultano trascorsi i 30 gg dalla data di richiesta, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art 88, comma 4-bis del D. Lgs 159/2011;

DATO ATTO che:

-non risultano conflitti d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990;

-il rappresentante legale dell'Ente ha dichiarato, ai sensi del DPR n. 445/2000, di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, per sé e per i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 1 della L. 190/2012.

DI STABILIRE che:

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio regionale, **ritenuto** necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo

svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, **in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020, al D.D. 11010/2020, nonché dal DPCM del 14/01/2021, SINO A NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E/O AGGIORNAMENTI E/O INTEGRAZIONI**, le attività didattiche dei corsi di formazione professionale dovranno essere svolte:

PARTE TEORICA:

-è consentita la sola modalità FAD SINCRONA, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere “in diretta” lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un’aula fisica; la piattaforma scelta dall’ente di formazione dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

- l'autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;
- lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un’aula fisica;
- che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze;
- che la reportistica sulle presenze sia validata e firmata dal responsabile del corso/tutor.

PARTE PRATICA DI LABORATORIO:

-è consentita l'attività di esercitazione pratica di laboratorio e di stage/tirocinio, nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL; in proposito e prima dell'avvio dell'attività di che trattasi, l'Agenzia formativa dovrà produrre al competente Settore, giusta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e/o di ATTO di NOTORIERA' (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui si afferma che *“nell’ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest’ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”*.

DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento all’Ente “SCUOLA DI PSICOLOGIA APPLICATA “G. SERGI” di Palmi (RC).

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, sul Sito Istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.lgs. n.33/2013 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

MUSOLINO SERAFINA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)